

Scuola Superiore della Magistratura

Controversie bancarie in tema di conto corrente e mutuo:
confronto tra corti e tra l'impostazione giuridica e di matematica finanziaria

Matera, 27 maggio 2022

Nozione tecnica di sconfinamento; la commissione di affidamento e la commissione di istruttoria veloce (art. 117 bis TUB

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

MAIMERI ALBANO RANALLI
STUDIO LEGALE & COMMERCIALE

L'art. 117-bis costituisce il punto di arrivo di un percorso sviluppatosi nel tempo, che occorre brevemente richiamare per meglio comprendere finalità e contenuti della disposizione in esame.

Fino a qualche anno fa il legislatore non si era preoccupato della “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti” e la materia era lasciata alla libera prassi bancaria.

Prassi che si era orientata compiendo scelte operative che si possono così riassumere:

a) il rischio di insolvenza dell'affidato veniva remunerato dall'applicazione di interessi sulla somma messa a disposizione;

b) veniva addebitata la commissione di massimo scoperto, che si applicava in misura percentuale sul picco massimo di utilizzato registrato nel corso del trimestre. Il trimestre (in tempi più lontani, il semestre) era l'unità temporale entro la quale si chiudeva contabilmente il rapporto di affidamento in conto corrente e si conteggiavano interessi e commissioni;

c) ogni banca addebitava altre commissioni di varia natura, a fronte di ulteriori attività prestate a favore dei correntisti affidati.

Si tratta di un riassunto inevitabilmente approssimativo, che richiede ancora qualche precisazione:

1) la remunerazione delineata scattava sia in caso di apertura di credito regolarmente utilizzata (cioè nell'ambito del fido concesso) sia nell'ambito di sconfinamenti, con l'unica differenza che in caso di sconfinamento la misura degli interessi attivi applicati era maggiorata, a motivo dell'incremento del rischio di insolvenza dell'affidato;

2) per sconfinamento si intende sia l'ipotesi in cui l'affidato utilizza il fido accordato per importi superiori a quello concesso, sia l'ipotesi – c.d. “scoperto” – in cui il titolare di un conto in “nero” (cioè privo di apertura di credito) “vada in rosso”, cioè operi al di là della disponibilità costituita dalle somme depositate in conto;

3) in conclusione, a parte le commissioni di cui alla lett. c), la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti si articolava negli interessi e nella commissione di massimo scoperto. Insomma, interessi + una commissione.

Nella prassi operativa così riassunta, la grande assente era una commissione sull'accordato, cioè una commissione che fosse pretesa dall'affidato a remunerazione dell'onere della messa a disposizione delle somme da parte della banca, commissione che peraltro già si registrava presso le banche di altri paesi europei, ma che le banche italiane per molti decenni – anzi, forse per almeno un secolo – non hanno ritenuto di applicare.

Questo sistema commissionale presentava una qualche criticità, sia di tipo strutturale, sia di tipo di trasparenza. Di tipo strutturale perché non è mai stato chiaro quale fosse il servizio che remunerasse la commissione di massimo scoperto: in prevalenza si diceva che essa fosse proprio applicata a fronte dell'onere della messa a disposizione delle somme all'affidato, ma è una soluzione poco convincente se si pensa che la commissione viene addebitata solo se c'è l'utilizzo della disponibilità, sicché, in mancanza di essa, rimarrebbe privo di remunerazione il servizio di messa a disposizione delle somme.

La commissione presentava altresì una criticità di trasparenza, certo acuitasi dopo l'entrata in vigore della specifica disciplina legislativa nel 1992: quella di rimanere oscura al cliente, che non sapeva né come veniva applicata, né su quale saldo, né su un picco quanto duraturo nel trimestre.

L'unico elemento che veniva reso noto contrattualmente era la percentuale applicata sul massimo scoperto.

Tutto ciò spiega come in tempi recenti, molte critiche si siano appuntate su questa commissione.

Intendiamoci: la questione strutturale qui sollevata (vale a dire il recupero del “significato” della commissione), a ben vedere, non deriva soltanto dalla cms in sé, quanto dalle condizioni della sua applicazione.

È evidente infatti che ogni banca ha in mente un utilizzo medio per ogni apertura (o un utilizzo nullo per ogni conto in “nero”), rispetto al quale calcola i suoi impegni finanziari e rispetto al quale ogni picco superiore genera un costo maggiore. La cms sarebbe a fronte di questo costo ulteriore, non calcolabile a priori.

Ma questa ricostruzione presuppone una gestione della commissione diversa da quella che, almeno negli ultimi tempi, era invalsa fra le banche e quindi anche questa spiegazione, pur potenzialmente convincente, si scontra contro la realtà operativa che è andata in un'altra direzione.

L'eco di queste criticità si trova nella giurisprudenza:

“La cms è stata diversamente definita o individuata – limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento. Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale della cms deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarlo (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione contrattuale”: Trib. Piacenza, 12 aprile 2011.

È un rilievo abbastanza ricorrente che, nelle classifiche internazionali delle banche che presentino i conti correnti più costosi, un posto d'onore sia riservato alle banche italiane, ciò a prescindere dall'autorità che stili la classifica. Ciò accadeva anche ai primi di questo secolo, cioè durante la crisi finanziaria a tutti nota, e questo complesso di fattori richiamò l'attenzione delle autorità competenti sulla commissione di massimo scoperto, imputata di contribuire in maniera determinante al "caro conto corrente". In effetti, a parte l'opacità, la commissione veniva applicata qualunque fosse la durata del "picco", calcolato sul saldo per valuta (quindi anche uno scoperto di qualche ora poteva far scattare la commissione) e in caso sia di fidi sia di sconfinamenti. Secondo il Governatore della Banca d'Italia "occorre procedere alla sostituzione della commissione di massimo scoperto con forme trasparenti di remunerazione commisurate al fido" (considerazioni finali del 31 maggio 2008); l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimenti pubblicati sul Bollettino n. 49/2009 apriva quattro istruttorie con quattro grosse banche per accertare se l'applicazione delle cms integrasse una pratica commerciale scorretta; i procedimenti si sono conclusi con gli impegni assunti da dette banche per superare i profili di criticità. In ogni caso, l'Autorità segnalava la scarsa informativa che aveva la clientela in ordine alle modalità applicative della cms. Di qui il primo intervento del legislatore.

Dopo un d.d.l. approvato alla Camera ma arenatosi al Senato, nel corso della conversione del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene introdotto un comma 2-bis che interviene sulla prassi finora lasciata alle libere determinazioni delle banche ponendo le seguenti prescrizioni:

- a) la commissione di massimo scoperto deve rispettare le nuove caratteristiche previste dalla legge per potersi considerare legittima;
- b) si prevede una commissione onnicomprensiva proporzionale all'importo e alla durata del fido che remunerati il servizio di messa a disposizione delle somme; non può avere un importo superiore allo 0,5 per trimestre;
- c) nullità delle commissioni che non rispettino le caratteristiche previste dalla legge;
- d) le cms, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, debbono essere conteggiate ai fini del calcolo del tasso soglia dell'usura;
- e) i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sono adeguati alle prescrizioni entro 150 giorni da tale data (29 gennaio 2009); per l'adeguamento si può utilizzare il disposto dello ius variandi di cui all'art. 118 tub.

Qualche rapido commento su questa normativa che costituisce l'immediato precedente della disposizione oggetto delle presenti considerazioni:

1) non si elimina la cms, ma la si salva prevedendone requisiti di validità, disattendendo quindi gli auspici manifestati da talune autorità:

2) rispetto alle modalità di remunerazione previste dalla prassi bancaria, si aggiunge la commissione d'affidamento, questa sì testualmente volta a remunerare l'onere della messa a disposizione delle somme all'affidato;

3) alla commissione d'affidamento è posto un tetto, certo al fine di salvaguardare il cliente da oneri eccessivi;

4) si affaccia il principio della onnicomprensività delle commissioni ex lege ammesse: non sono consentite altre commissioni che disciplinino aspetti connessi con l'erogazione del fido; si tratta di un intervento che vuole semplificare la "giungla delle commissioni" che soffocava il conto corrente e il cliente;

5) si risolve la questione della comprensibilità della cms nel calcolo del tasso soglia e delle discusse disposizioni emanate sul punto dalla Banca d'Italia. Ma è questione che interessa chi si tratterrà sui profili dell'usura;

6) si consente alle banche di adeguare i contratti in essere alle nuove regole imposte dal legislatore, che ha deciso di intervenire d'autorità in un campo finora lasciato alle libere scelte degli operatori, attivando la procedura prevista per le modifiche unilaterali delle condizioni;

7) il disposto dell'articolo è scritto con una formulazione complessa e non priva di equivoci, quindi fin dalla sua emanazione si segnala l'auspicio per una disposizione più precisa.

Così, l'art. 6-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserisce nel tub, con entrata in vigore dal 28 dicembre 2011, l'

Articolo 117-bis

Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.

Per dare attuazione al disposto dell'ultimo comma, la Banca d'Italia nel maggio 2012 ha posto in consultazione il documento relativo alla proposta di delibera del CICR; la consultazione si è chiusa il successivo 8 giugno; l'esito della procedura è stato costituito dal

d.m. 30 giugno 2012, n. 644

Quanto all'entrata in vigore del d.m. si segnala:

- 1) il decreto entra in vigore il 1° luglio 2012
 - 2) i contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 10 ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'art. 117-bis TUB e al d.m.
 - 3) L'adeguamento dei contratti costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'art. 118 TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012.
- Va da sé che, affinché possa dirsi correttamente realizzata la procedura di ius variandi, la banca deve provare che il destinatario abbia ricevuto la comunicazione di modifica unilaterale del contratto (ABF Palermo, decisione n. 17715 del 22 dicembre 2017).

Commissione di affidamento

1. Viene riproposta la disciplina del 2008-2009 per ciò che attiene alla commissione di affidamento.
2. Si tratta di una commissione onnicomprensiva e, precisa l'art. 3, comma 1, lett. a del d.m., ciò *“comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento”*.
3. La commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente e per il periodo in cui questa è messa a disposizione.
4. Si applica in misura percentuale, tenendo conto dell'importo del fido concesso e della durata dell'affidamento. Si noti peraltro che durata prevalente delle aperture di credito è a tempo indeterminato o “a revoca”.
5. La previsione di tetti massimi alle commissioni è ritenuta contraria alle regole della concorrenza, perché determinano nel mercato l'effetto per cui gli operatori si pongono tutti al massimo consentito. Ciò potrebbe essere consentito ove si riscontrassero esigenze di interesse generale.

Commissione di istruttoria veloce

Come accennato, si tratta di una commissione nuova, all'apparir della quale viene messa in soffitta la cms: una sostituzione quindi più economica che giuridica, attese le differenti finalità.

Il presupposto è che la concessione di sconfinamenti avvenga attraverso una procedura, cioè quel complesso di attività coordinate e di soggetti che le svolgono, finalizzate a un determinato scopo, che qui è quello di verificare se il correntista merita o meno il credito che gli deriva dallo sconfinamento o dallo scoperto. Occorre quindi “fotografare” e mettere su carta la procedura che ogni banca deve seguire per verificare la meritevolezza del cliente a ottenere lo sconfinamento.

La procedura deve seguire un percorso previamente determinato, confluito in una procedura formalizzata e approvata dall'organo di gestione (cda); occorre poi valutare i costi della procedura così definita, al fine di commisurarvi l'importo della civ.

Oltre alla civ, in caso di sconfinamento viene pagato anche un tasso di interesse, di solito maggiorato, applicato sui soli importi in più corrisposti dalla banca in caso di incremento del fido o di scoperto. ABF Collegio di Roma, decisione n. 1858 del 5 aprile 2013: *“anche prima dell’entrata in vigore delle norme che nell’attuale danno corpo all’art. 117-bis TUB era illecito il comportamento della banca che, a seguito di un utilizzo del fido in eccesso rispetto al limite accordato, applicava il tasso maggiorato non sulla somma eccedente il fido, bensì sull’intero ammontare del prestito accordato”*.

Il comma 8 dell’art. 4 del d.m. dispone espressamente che, *“in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l’utilizzo extrafido si applica esclusivamente all’importo dello sconfinamento”*.

In ordine alla predisposizione della procedura di istruttoria veloce, è utile citare il commento elaborato da Banca d'Italia in sede di avvio della consultazione della bozza di quel che poi diverrà il d.m. 644/2012:

“l’istruttoria veloce, per sua natura, non può essere documentata in maniera articolata come l’istruttoria tradizionale: l’esigenza di dover dimostrare, caso per caso, di averla effettuata si tradurrebbe necessariamente in oneri operativi a carico degli intermediari con un allungamento delle procedure e costi aggiuntivi che potrebbero essere traslati sulla clientela”. Si viene quindi a stabilire “la presunzione che l’istruttoria veloce sia stata effettuata se così è previsto da procedure interne adeguatamente formalizzate; queste ultime devono individuare i casi in cui, a fronte di una richiesta di sconfinamento, viene svolta un’istruttoria veloce prima che sia concessa o negata la relativa autorizzazione”.

“In questo modo – conclude il commento sul punto – si soddisfano due obiettivi: la tutela del cliente (per assicurare che la commissione sia applicata solo a fronte di un’istruttoria effettivamente svolta in quanto le procedure interne lo richiedono) e la speditezza operativa. La scelta di fare leva su requisiti organizzativi per assicurare comportamenti corretti degli intermediari è coerente con un indirizzo regolamentare ormai consolidato e previsto dall’art. 127 del TUB”.

Come conseguenza di questa impostazione la dottrina (Mirone) ha ritenuto che gli intermediari devono dotarsi della documentazione interna relativa alla predisposizione della procedura “quale presupposto necessario per giustificare l’adozione delle commissioni previste in contratto, ma con il beneficio di poter evitare la dimostrazione in concreto circa l’avvenuto espletamento delle procedure istruttorie (salvo che il cliente dimostri che, per ragioni particolari, non sia avvenuta alcuna istruttoria)”.

Questa impostazione pare confermata dallo stesso d.m. che all’art. 4, comma 4, lett. a) stabilisce che gli intermediari definiscano procedure interne adeguatamente formalizzate *“che individuano i casi in cui è svolta un’istruttoria veloce: la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi”*.

Peraltro, l'orientamento assunto dall'ABF sul punto non sembra accontentarsi di una presunzione, bensì ritiene che gravi sulla banca *“l'onere di dimostrare anzitutto di aver compiuto l'istruttoria veloce per ogni singola applicazione della relativa commissione”* (Collegio ABF Roma, decisione n. 3260 del 16 maggio 2014; nello stesso senso cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 22002/2021, Collegio di Palermo, decisione n. 1667/2020; Collegio di Milano, decisione n. 24209/2018). Ciò tanto più considerando che la formulazione legislativa fa intendere la natura remuneratoria della civ, con la conseguenza che ove non fosse in concreto stata posta in essere alcuna istruttoria, non avrebbe senso giuridico la corresponsione della commissione. Nella decisione richiamata, invero, non si coglie l'accento alla esistenza della procedura di istruttoria veloce mentre il Collegio manifesta il *“sospetto”* che *“la banca resistente non abbia mai effettuato l'istruttoria veloce, ed abbia invece nei fatti considerato la civ una sorta di equipollente di altre commissioni, variamente denominate (indennità di sconfinamento, penale per sconfino, ecc.) invalse nella prassi bancaria in epoca antecedente all'introduzione dell'art. 117-bis tub”*.

Ciò vuol dire che la procedura deve essere in grado di dimostrare non solo la sua esistenza da cui far presumere, volta a volta, il suo utilizzo, ma anche di essere stata effettivamente utilizzata per i singoli sconfinamenti che hanno dato luogo all'applicazione della civ.

La richiamata decisione merita di essere ricordata anche per un altro spunto interessante che parte da una lettura complessiva dell'art. 117-bis TUB, dalla quale dovrebbe derivare *“che le fattispecie dell'extra fido e dell'ultra fido vadano ormai considerate come complessivamente eccezionali; detto altrimenti, la nuova disciplina sembra marcatamente indirizzata (anche a fini di trasparenza) ad indurre le banche (beninteso, in alternativa alla richiesta di immediato rientro ovvero al rifiuto di concedere ulteriore disponibilità, oltre quella già concessa) a concedere nuovi affidamenti, ovvero ad aumentare quelli eventualmente esistenti, e in ogni caso calibrare l'entità degli affidamenti sulle effettive esigenze del cliente, e non invece mantenere in essere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto (...), poi avvalendosi surrettiziamente di strumenti (quali la civ), per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità, che peraltro non appare compatibile con un assetto di mercato realmente e lealmente concorrenziale tra intermediari creditizi”*.

Al di là che esso sia ricavabile dalla disciplina qui in esame, il richiamo alla eccezionalità della situazione di sconfinamento, nella duplice accezione, è corretto, così come costituisce comportamento scorretto (e rilevante ai fini di una gestione dell'attività bancaria) il mantenere a lungo siffatta situazione, invece di deciderne la sorte in tempi ragionevoli. Sulla rilevanza di questo aspetto si tornerà fra breve segnalando un'altra criticità nel calcolo della civ.

Importante anche l'aspetto della analisi dei costi della procedura di istruttoria veloce.

La scarsa disciplina legislativa viene integrata dall'art. 4, comma 2 del d.m. ove si stabilisce che:

a) l'ammontare della commissione non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere l'attività istruttoria e quelli ad essa direttamente connessi;

b) questi costi debbono essere preventivamente quantificati e adeguatamente motivati.

Ai costi così rilevati va "commisurata" la commissione.

Il collegamento delle commissioni bancarie ai costi sottostanti non è un evento eccezionale, ma risponde a una tendenza ormai diffusa presso il legislatore. Per limitarsi a fattispecie inserite nelle disposizioni del titolo VI tub cfr.:

- art. 117-*bis*: "commisurata ai costi" deve essere la commissione di istruttoria veloce;

- art. 119, comma 4: al cliente che chiede documentazione alla banca «possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione»;

- art. 126-*ter*: nei servizi di pagamento la banca e il cliente possono concordare spese per l'invio di comunicazioni supplementari o più frequenti rispetto a quelle previste per legge (insomma, la stessa ipotesi dell'art. 127-*bis* tub), purché siano «adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti» dalla banca;

- art. 126-*novies*: "adeguati e conformi ai costi" debbono essere le commissioni per il rimborso della moneta elettronica.

L'indirizzo legislativo che sembra a questo riguardo affermarsi in relazione alla remunerazione di servizi bancari oscilla fra ipotesi di gratuità e ipotesi di riconducibilità delle commissioni ai costi, circostanza che pone sul tavolo l'adozione, da parte del sistema bancario, di una analisi dei costi dei prodotti e dei servizi offerti al pubblico.

Quando è il legislatore che collega espressamente le commissioni ai costi, l'esigenza di una verifica si pone con particolare evidenza, anche perché il cliente cui si chiede la corresponsione della commissione ha diritto di esigere la dimostrazione che essa sia "commisurata" ai costi.

La commisurazione della commissione ai costi è un requisito di validità della commissione stessa.

“Rappresenta sicuramente un’eccezione rispetto ai principi di diritto civile che la congruità del contenuto economico di una clausola diventi un requisito della sua validità, ma tale eccezione è chiaramente voluta dalla legge, in un settore nel quale si ravvisano particolari ‘esigenze di tutela del cliente’ (v. comma 4 del medesimo art. 117-bis), sicché il giudice non può che limitarsi a prenderne atto. Era quindi onere della banca sicuramente allegare, ma, se del caso, anche provare, il fatto a lei riferibile (commisurazione della commissione ai costi) che integra uno dei necessari requisiti di validità della clausola”: Trib. Udine, 26 ottobre 2016.

In realtà, alla luce dell’orientamento legislativo rilevato poc’anzi, “l’eccezione ai principi del diritto civile” si è ormai moltiplicata, ammesso che di eccezione si tratti.

Il d.m. stabilisce analiticamente le ipotesi nelle quali è consentita l'applicazione della civ.

1. La commissione è fissa e quindi viene applicata ogni volta che c'è uno sconfinamento o un aumento dello sconfinamento precedente,
2. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se è superiore a 5.000 euro; gli scaglioni di importo non possono essere superiori a tre.
3. Lo sconfinamento rilevante ha riguardo al saldo disponibile; se lo sconfinamento è sul saldo per valuta, non si applica né la civ né il tasso maggiorato; irrilevanti sono gli sconfinamenti nell'ambito della stessa giornata.
4. I casi in cui si applica la civ debbono essere resi noti alla clientela.
5. Per i consumatori la civ non è dovuta:
 - a) per gli sconfinamenti inferiori o pari a 500 euro;
 - b) se lo sconfinamento non dura più di 5 giorni.

Di questa esenzione però il consumatore può giovare solo una volta per singolo trimestre.

6. Non è dovuta la civ per gli sconfinamenti che hanno luogo perché l'intermediario ha effettuato un pagamento a proprio favore.

Dalle modalità operative che sono state attribuite alla civ, si ricava che essa si applica ogni volta che lo sconfinamento è rilevante, cioè supera la soglia indicata da ogni banca. Sono solo eventuali gli scaglioni di sconfinamento e solo per i clienti non consumatori.

Se ne deduce che ogni sconfinamento rilevante genera l'applicazione di una civ, anche quando francamente si fa fatica a individuare in concreto l'oggetto dell'istruttoria.

Ciò favorisce la moltiplicazione dei casi di applicazione della civ a brevi o brevissimi intervalli di tempo, se si ha presente l'andamento spesso convulso che i conti presentano fra sconfinamenti/rientri/sconfinamenti.

Siffatta conseguenza si configura come una penalizzazione per i correntisti (specie consumatori) ma la questione sta nel modo con il quale è stata costruita la civ, rispetto al quale il mantenimento dello sconfinamento oltre l'eccezionalità si pone come un aggravante più che come un motivo della criticità.